REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI E AMBIENTALI

Emanato con Decreto del Direttore DAFE n. 313 del 9 settembre 2026
In vigore dal 9 settembre 2026

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Consigli di Corso di Studi (CdS) del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (DAFE) nel seguito denominato Dipartimento, ed attivato con D.R. 505 del 07/08/2024.

Articolo 2
Composizione e funzionamento delle sedute dei Consigli di corso di studi

1. Ciascun Consiglio di corso di studi è costituito:
 a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento e titolari di insegnamenti o di moduli di insegnamento del corso di studi.
 b) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Ateneo ed incardinati su insegnamenti del CdS;
 c) da una rappresentanza degli studenti, secondo quanto riportato nello Statuto. I rappresentanti degli studenti iscritti al CdS sono eletti per un biennio in numero pari al 15% dei docenti componenti il Consiglio di cui alla lettera a) e b) di ciascun CdS. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è designata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di Dipartimento tra gli studenti iscritti al corso di studi

Possono partecipare alle adunanze senza diritto di voto e, pertanto non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze, i titolari di insegnamenti o di moduli di insegnamento del CdS non appartenenti al Dipartimento e non incardinati su insegnamenti del CdS ed una unità del personale tecnico-amministrativo dell'Ufficio didattica del DAFE.

2. Il Consiglio del CdS è costituito con provvedimento del Direttore del Dipartimento, che può costituire un unico Consiglio per più CdS caratterizzati da particolare affinità culturale o organizzativa (es. laurea triennale e magistrale).
3. All'inizio di ogni a.a. si aggiorna la composizione del Consiglio del CdS in funzione dei docenti e ricercatori di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e degli studenti di cui alla lettera c).
 La composizione viene altresì modificata ogni qualvolta intervenga una modifica nel corpo dei docenti e ricercatori di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e degli studenti di cui alla lettera c).
4. Un docente che faccia parte di una delle categorie elencate in questo articolo, comma 1 lettere a) e b) e che risultasse membro di più Consigli di Corso di Studi può optare per la carica di consigliere in uno solo dei Consigli CdS all'inizio di ogni Anno Accademico o nel momento della sua entrata in carica di consigliere.
5. Il Consiglio del CdS si riunisce di norma in seduta plenaria, per la quale sono convocati tutti i componenti.
6. Due o più Consigli di CdS possono riunirsi in seduta congiunta, su proposta e d'intesa dei Coordinatori, per trattare materie di comune interesse. I Consigli in seduta congiunta sono presieduti dal Coordinatore di uno dei CdS secondo criteri di alternanza.
7. Le proposte e/o delibere sono considerate valide quando assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.

8. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni dei Consigli di CdS.
9. Le delibere del Consiglio di CdS vengono adeguatamente pubblicizzate secondo le norme di legge.

Articolo 3
Coordinatore del Consiglio di corso di studi

1. Il Consiglio di CdS elegge tra i docenti e ricercatori di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) il proprio Coordinatore.
2. Le elezioni del Coordinatore del CdS sono indette dal Direttore del Dipartimento.
3. L'elezione del Coordinatore del CdS avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle votazioni successive.
4. L'elettorato attivo è rappresentato dai docenti e ricercatori di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b)
5. Il Coordinatore del CdS è nominato dal Direttore del Dipartimento.
6. Il Coordinatore sovrintende e coordina le attività del CdS che fanno capo al Consiglio, operando d'intesa con il Direttore del Dipartimento. Il Coordinatore del CdS dura in carica quattro anni accademici ed è rinnovabile.

Articolo 4
Funzioni e Compiti del Consiglio di corso di studi

1. Il Consiglio di CdS ha il compito primario di disciplinare, coordinare, monitorare ed assicurare la funzionalità e l'efficacia dei corsi di studio che ad esso afferiscono.
2. Il Consiglio di CdS impronta le attività didattiche e formative a criteri di rigore culturale, appropriate metodologie didattiche, funzionalità organizzativa, efficace promozione delle diverse competenze e professionalità dell'area di interesse con l'intento di conseguire gli obiettivi formativi e di sviluppare un sapere critico negli studenti.
3. Al Consiglio di CdS sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento di funzionamento del DAFE.
4. Ciascun Consiglio di CdS predispone e sottopone all'approvazione del Dipartimento, a seconda delle scadenze, l'articolazione dell'offerta formativa e della copertura degli insegnamenti dei CdS di propria pertinenza, anche secondo le vigenti normative.
5. Ciascun Consiglio di CdS si occupa - a seconda delle scadenze - delle attività di assicurazione della qualità (autovalutazione, riesame ed altre) in accordo con gli organi preposti del Dipartimento e dell'Ateneo e dell'istruzione e redazione della modulistica richiesta dal Ministero competente per la descrizione dei corsi di studio (ad esempio Scheda Unica annuale – SUA o analoghe) e dei relativi adempimenti connessi.
6. Il Consiglio di CdS predispone e sottopone all'approvazione del Dipartimento i Regolamenti sulle modalità di assegnazione, di svolgimento e di valutazione della prova finale per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale tenendo conto delle normative e regolamenti di Ateneo vigenti.
7. Il Consiglio di CdS si occupa della periodica revisione ed aggiornamento dell'offerta didattica.
8. Le attività didattiche e formative possono essere promosse ed organizzate anche in collaborazione con Atenei, enti e soggetti esterni, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni dei competenti organi di Ateneo.

Articolo 5
Commissioni e responsabilità

Il Consiglio del CdS può istituire le commissioni ed i gruppi di lavoro che ritiene più opportuni per la gestione del CdS e l'Assicurazione di Qualità, in accordo con le disposizioni degli organi del Dipartimento e dell'Ateneo.

Articolo 6
Ordinamenti e regolamenti didattici

1. Il Consiglio di CdS predispone gli Ordinamenti dei corsi di studio. Tali ordinamenti definiscono:
 a) le denominazioni, le classi di appartenenza, gli obiettivi formativi;
 b) il quadro generale delle attività formative ed i crediti ad esse assegnati;
 c) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. Il Regolamento didattico del CdS deve specificare:
 a) l'elenco degli insegnamenti, ripartiti per anno di corso, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari, dell'articolazione, e delle altre attività formative;
 b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti, e le eventuali propedeuticità di insegnamento delle attività formative;
 c) l'elenco degli insegnamenti a scelta guidata offerti agli studenti;
 d) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto;
 e) le modalità di accesso e le disposizioni sulla frequenza;
 f) i requisiti di ammissione.

Articolo 7
Sedute del Consiglio del corso di studi

1. Il Consiglio di CdS è convocato dal Coordinatore ogni volta che si renda necessario per lo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all'art. 4.
2. La Convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la Convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno, possono essere inviate 24 ore prima della riunione.
3. Le sedute del Consiglio di CdS sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto del Consiglio.
4. L'assunzione delle decisioni avviene con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio del Dipartimento.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di CdS sono assunte dalla unità del personale tecnico-amministrativo dell'Ufficio didattica del Dipartimento o da un componente del Consiglio nominato all'inizio della seduta dal Coordinatore.
6. Le attività di supporto al Consiglio di CdS sono assegnate all'Ufficio Didattica del Dipartimento.
7. L'elenco dei presenti alla seduta include solo gli aventi diritto al voto.
8. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante, sono conservati a cura dell'Ufficio didattica del Dipartimento.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con Provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Articolo 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Corsi di Studio di Nuova Istituzione

Nel caso in cui venga attivato un Corso di Studi di nuova istituzione, fino al completamento del primo ciclo del Corso stesso, il Consiglio del Corso di Studi è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento e titolari di insegnamenti nel CdS erogati negli anni di corso attivi;
b) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Ateneo ed incardinati su insegnamenti del CdS erogati negli anni di corso attivi;
c) dai docenti individuati e designati dal Consiglio di Dipartimento per ciascuno dei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) su cui saranno attivati gli insegnamenti previsti per gli anni di corso successivi;
d) da una rappresentanza degli studenti (art. 2 co. 1 lettera c) del presente regolamento).

Possono partecipare alle adunanze senza diritto di voto e, pertanto non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze, i titolari di insegnamenti non appartenenti al Dipartimento e non incardinati su insegnamenti del CdS erogati negli anni di corso attivi ed una unità del personale tecnico-amministrativo dell'Ufficio didattica del DAFE

2. Coordinatore del Consiglio di corso di studi

a) Il Consiglio di CdS elegge il proprio Coordinatore tra i docenti e ricercatori afferenti al DAFE che compongono il consiglio.
b) Le elezioni del Coordinatore del CdS sono indette dal Direttore del Dipartimento.
c) L'elezione del Coordinatore del CdS avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle votazioni successive.
d) L'elettorato attivo è rappresentato dai docenti e ricercatori di cui al comma 1 lettere a) b) c) del presente articolo.
e) Il Coordinatore del CdS è nominato dal Direttore del Dipartimento.
f) Il Coordinatore sovrintende e coordina le attività del CdS che fanno capo al Consiglio, operando d'intesa con il Direttore del Dipartimento. Il Coordinatore del CdS dura in carica quattro anni accademici ed è rinnovabile.

3. Corsi di Studio in disattivazione (ad esaurimento)

I Consigli dei Corsi di Studio in disattivazione rimangono attivi e mantengono le proprie competenze fino alla naturale conclusione dell'ultimo ciclo di studi erogato.
Alla conclusione dell'ultimo ciclo del Corso di Studi, tutte le competenze in materia di pratiche studenti, pratiche di tirocinio ed ogni altro adempimento relativo alle carriere degli studenti ancora iscritti al Corso sono demandate al Consiglio di Dipartimento o ai Consigli di Corso di Studi esistenti e culturalmente e organizzativamente affini.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.